

Statuto Associazione Normalisti

Il presente Statuto, approvato in data 18 giugno 2011 dall'Assemblea dei Soci, aggiorna e sostituisce quello in vigore dal 1997.

Art. 1 - **Denominazione, durata, sede e rapporti con la Scuola Normale Superiore** - L'Associazione Normalisti, costituitasi nel 1997 come "Associazione Alunni, Ricercatori e Professori della Scuola Normale Superiore di Pisa" successivamente denominata "Associazione Normalisti" ha durata indeterminata.

L' Associazione ha sede presso la Scuola Normale Superiore di Pisa (d'ora innanzi detta la Scuola) e opera di concerto con la stessa. A tal fine promuove la stipula di un Protocollo di Intesa per disciplinare forme e modalità della reciproca collaborazione tra le quali le modalità di utilizzo del marchio e del logo della Scuola e tutto ciò sia ritenuto necessario ad avviso comune delle parti.

Art. 2 – **Soci** – Sono soci dell'Associazione i soci già membri dell'Associazione alla data di entrata in vigore del presente Statuto, gli allievi in corso e gli ex allievi (del corso ordinario o del corso di perfezionamento) che abbiano completato il corso degli studi presso la Scuola e che si siano iscritti all'Associazione e i Direttori ed ex Direttori della Scuola. Gli ex allievi che non abbiano completato il corso degli studi presso la Scuola e i ricercatori e docenti che abbiano svolto la loro attività presso la Scuola per almeno un anno accademico potranno richiedere la ammissione alla Associazione. Su tale domanda delibererà la Assemblea ordinaria dei soci nella prima riunione successiva alla richiesta.

La qualifica di socio viene meno per decesso, per dimissioni da comunicarsi al Consiglio Direttivo, nonché per gravi violazioni delle norme dello Statuto sancite dalla Assemblea ordinaria dei soci.

Sono soci sostenitori coloro i quali versino un contributo associativo annuale nella misura stabilita dall'Assemblea. Sono soci vitalizi coloro i quali versino un contributo vitalizio una tantum nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 3 – **Scopi** - L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed ha per scopo di mantenere vivi il senso di appartenenza, i vincoli culturali e le tradizioni di collegialità tra gli allievi favorendone i reciproci contatti, facendo leva il più possibile sugli strumenti informatici stante la sempre maggiore internazionalizzazione degli interessi professionali dei soci stessi.

A tal fine la Associazione, in collaborazione con la Direzione della Scuola e, ove possibile, con l' Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa e le altre Fondazioni di riferimento della Scuola:

- a) tiene vivo il data base aggiornato dei normalisti garantendone un ordinato accesso attraverso il sito ufficiale della Scuola secondo le norme di tutela della privacy;
- b) promuove e facilita la creazione di gruppi omogenei per interessi culturali, professionali o per prossimità geografica;
- c) assicura la regolare pubblicazione del proprio Bollettino denominato "Normale", esprimendone il comitato di redazione;
- d) promuove un incontro annuale nella sede della Scuola preferibilmente in concomitanza con la celebrazione dell'anniversario della fondazione della Scuola;
- e) assicura un servizio di *mentoring* rivolto sia agli allievi che agli ex allievi al fine di facilitarne l'ingresso e il progresso professionale nel mondo del lavoro;
- f) organizza incontri e dibattiti su temi di rilevante interesse scientifico, specialmente sui rapporti tra le scienze umanistiche e le scienze fisiche, matematiche e naturali, e su problematiche attinenti la formazione ed in particolare la formazione di eccellenza;
- g) sollecita i soci a partecipare attivamente alla diffusione dell'informazione volta ad ottenere la più qualificata partecipazione ai concorsi di ammissione ai corsi ordinari e ai corsi di perfezionamento;
- h) istituisce borse o premi di studio presso la Scuola.
- Art . 4 Patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dal patrimonio esistente alla data di entrata in vigore del presente statuto;
 - b) dalle quote annuali volontarie dei soci sostenitori e vitalizi;



- c) dai beni mobili ed immobili che divengano proprietà dell'Associazione;
- d) dall'accantonamento de risultati della gestione;
- e) dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti finalizzati al raggiungimento degli scopi e allo svolgimento delle attività istituzionale.

Art. 5 – **Assemblea dei soci Ordinaria e Straordinaria** . Le delibere relative alla vita dell'Associazione sono assunte dall'Assemblea che è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. La convocazione dovrà riportare data, ora e luogo di incontro (o modalità telematica di partecipazione) e l'ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente di norma nel mese di ottobre dal Presidente del Consiglio Direttivo .

In particolare approva:

- a) il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) il piano di attività dell'Associazione e il relativo budget di spesa;
- c) l'ingresso di nuovi soci che ne abbiamo fatto richiesta secondo quanto previsto dall'Art.2;
- d) l'allontanamento per gravi motivi di soci secondo quanto previsto dall'Art.2.

L'Assemblea ordinaria è chiamata anche a deliberare sulla modalità di convocazione, di partecipazione e di espressione di voto dell'Assemblea dell'anno seguente al fine di utilizzare di volta in volta le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia per favorire la partecipazione più ampia dei soci residenti o domiciliati all'estero. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci o del Collegio dei Revisori, ed è chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci non consiglieri o revisori, mediante delega scritta. È ammesso un massimo di cinque deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea accerta la regolarità delle deleghe e il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea. L' Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti direttamente o telematicamente nelle forme previste o rappresentati per delega almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, quando siano presenti direttamente o telematicamente nelle forme previste o rappresentati per delega almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, almeno un quinto dei soci. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti. L' Assemblea straordinaria delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

- Art. 6 **Consiglio Direttivo** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in carica per un triennio. Il Consiglio Direttivo è costituito da sette consiglieri: il Direttore della Scuola , due soci allievi in corso e quattro soci che non siano allievi in corso.
- Art. 7 . Elezioni del Consiglio Direttivo I due rappresentanti degli allievi in corso vengono eletti, tra gli allievi iscritti all'Associazione in un' assemblea degli allievi e dei perfezionandi della Scuola. I quattro consiglieri restanti sono eletti, con votazione a domicilio in doppia busta, da tutti i soci che non siano allievi in corso. Ogni elettore non allievo in corso può esprimere quattro preferenze. L'Assemblea ordinaria potrà deliberare per procedure di voto telematico, quando esse possano garantire la libera espressione e segretezza dello stesso. Lo scrutinio delle elezioni del Consiglio Direttivo viene effettuato da una Commissione di tre membri, scelti tra i soci, ed eletti con votazione contestuale a quella per il Consiglio Direttivo uscente. A tal fine ogni socio può esprimere fino a tre preferenze. Gli eletti restano in carica fino alla approvazione dello scrutinio dell'elezione del Consiglio Direttivo successivo. In caso di interruzione anticipato del mandato di un Consigliere eletto, subentra, fino allo scadere del triennio, colui che gli succede immediatamente nella graduatoria. Qualora fosse impossibile coprire tutti e sette i posti in Consiglio, si procederà a nuove elezioni. I consiglieri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
- Art. 8 Cariche del Consiglio Direttivo Presidente Onorario a vita dell'Associazione è il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Carlo Azeglio Ciampi. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vicepresidente che assume la rappresentanza legale. Il Presidente potrà restare in carica per un massimo di due mandati.



- Art. 9. Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo e il piano di attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Ha facoltà di deliberare in caso di necessità modifiche al bilancio preventivo in corso di esercizio. Il Consiglio Direttivo o suoi membri per delega dello stesso si occupano di tutti gli aspetti della gestione ordinaria della vita dell'Associazione nel rispetto del piano generale approvato dall'Assemblea. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce, con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso, mediante posta elettronica. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione, almeno due volte all'anno (di norma entro il 30 novembre per l'approvazione del preventivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del consuntivo), nonché ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio Direttivo può deliberare quando siano presenti almeno quattro consiglieri, e le delibere dello stesso possono essere assunte a maggioranza semplice dei presenti. E' ammessa la partecipazione alle riunioni in video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
- Art. 10 **Collegio dei Revisori** Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno non socio e iscritto all'Albo dei revisori Contabili, ed è eletto mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio Direttivo, seguendo le stesse procedure relative all' elezione dei rappresentanti dei i soci che non siano allievi in corso. Il Collegio dei revisori elegge tra i propri membri un Presidente. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e approva la bozza di bilancio predisposta dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'Assemblea. Il collegio dei Revisori dura in carica un triennio. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide quando siano presenti almeno due membri.
- Art. 11 **Modifiche allo statuto** Il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci dell'Associazione possono proporre modifiche al presente Statuto. Il testo delle modifiche proposte deve essere allegato alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria chiamata ad approvarle.
- Art. 12. **Scioglimento** Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera anche sulla modalità della liquidazione e sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione.